

## REGOLAMENTO DEL **FONDO MOLINO DELLE ASSE**

### **PREMESSO:**

- che in data 26 ottobre 2016, con atto pubblico del notaio Michele Micheli, si è costituito in Parma "MUNUS Fondazione di Comunità di Parma - ONLUS", d'ora in poi, per semplicità, denominato "Fondazione MUNUS";
- che la stessa Fondazione MUNUS è in possesso della qualifica di ONLUS;
- che la stessa Fondazione MUNUS persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale nel campo della beneficenza e che ha tra le proprie finalità la raccolta di donazioni al fine di effettuare erogazioni gratuite di denaro a favore di enti senza scopo di lucro per la realizzazione diretta di progetti di interesse generale;
- che la volontà dei promotori è quella di dare continuità al percorso di accompagnamento all'autonomia per quei ragazzi e quelle ragazze in fase adolescenziale che sono in procinto di terminare il loro cammino all'interno della comunità semi-residenziale poiché solo accompagnandoli fino alla piena autonomia individuale e familiare potranno entrare nella società come persone complete, pronte a diventare cittadinanza attiva e consapevole della città di Parma.

### **Art. 1 – Nome del fondo e promotori**

Il fondo, istituito all'interno della Fondazione MUNUS, è denominato "Fondo Molino delle Asse" d'ora in poi nel presente regolamento, denominato "il Fondo".

Il Fondo è promosso dall'Associazione Molino delle Asse OdV con sede in Parma, Strada San Rocco n.25, C.F. 92033720340 rappresentata da Carlo Paterlini, nato il 23/02/1944 a Felino (PR), C.F. PTRCRL44B23D526C in qualità di Presidente.

### **Art. 2 - Finalità**

Il Fondo è finalizzato al sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art. 5 D. Lgs. 3.7.2017 n. 117.

In particolare, le risorse raccolte dal Fondo saranno destinate a:

- affiancare e sostenere ragazzi e ragazze già accolti dall'Associazione stessa, nell'istruzione, nella formazione e nell'educazione civica;
- provvedere alla copertura di specifiche cure ed esigenze sanitarie, laddove la famiglia di origine non abbia le risorse necessarie;
- promuovere attività di carattere culturale, sportivo e educativo per un corretto sviluppo psico-fisico di tali ragazzi e di tali ragazze.

### **Art. 3 – Costituzione del Fondo**

Tutto il patrimonio del Fondo è destinato alle finalità prefissate dal presente Regolamento e dallo statuto della Fondazione MUNUS.

### **Art. 4 - Donazioni ed incremento del fondo**

Il Fondo potrà essere incrementato dalle donazioni effettuate dai cittadini, dalle imprese e dalle istituzioni ed ogni altro soggetto pubblico o privato che ne condivida le finalità e dalle relative rendite sul patrimonio così costituito.

Resta impregiudicato il diritto della Fondazione MUNUS e del Promotore di rifiutare, motivando tale scelta, singole donazioni. A tal fine, il Promotore può visionare i nominativi

dei donatori, ma Fondazione MUNUS, se non preventivamente autorizzata dal donatore, non comunica alcun dato ulteriore del donatore al Promotore, quali ad esempio dati di contatto, indirizzo, ecc...

Fondazione MUNUS non è in alcun modo responsabile del trattamento dei dati del singolo donatore che il Promotore abbia ad attuare in piena autonomia.

#### **Art. 5 - Erogazione dei contributi**

Le disponibilità erogative sono costituite dalle donazioni non destinate a patrimonio o a riserve e dalle rendite annue provenienti dall'eventuale patrimonio del Fondo non accantonate. Tali disponibilità saranno devolute secondo le esigenze in una unica soluzione ovvero in più soluzioni anche di anno in anno, per le finalità descritte nell'art. 2 del presente Regolamento.

L'assegnazione delle disponibilità è deliberata dalla Fondazione MUNUS sulla base dei tempi e delle modalità stabilite nelle indicazioni del Promotore.

Qualora quest'ultimo non svolga tale funzione, sarà compito della Fondazione MUNUS sollecitarlo ad agire il proprio ruolo, definendo un termine congruo per la definizione delle modalità e dei tempi erogativi; in caso di assoluta inerzia dei Promotori, la stessa Fondazione MUNUS potrà e dovrà individuare, a suo insindacabile giudizio, iniziative che permettano di perseguire le finalità del Fondo, al fine di procedere con le erogazioni ai beneficiari.

La Fondazione MUNUS avrà il compito di verificare che l'assegnazione delle erogazioni avvenga nel rispetto della normativa vigente, del proprio Statuto e del presente Regolamento.

Essa dovrà rifiutarsi di dar seguito alle richieste del Promotore, qualora siano in contrasto con la normativa vigente, con il proprio Statuto o con il presente Regolamento o possano pregiudicarne la reputazione o arrecarle danni. In tale caso dovrà dare motivata relazione al Promotore tramite comunicazione scritta.

All'atto dell'erogazione dei finanziamenti, la Fondazione MUNUS è tenuta a fare esplicita menzione del Fondo di provenienza delle risorse.

I destinatari delle erogazioni devono avere i seguenti requisiti:

- essere enti senza scopo di lucro;
- realizzare direttamente il progetto di utilità sociale cui sono destinate le erogazioni.

Non possono essere destinatari dei finanziamenti i soggetti che hanno contribuito, tramite donazioni, alla costituzione o alla crescita del Fondo.

Le erogazioni avverranno tramite strumenti bancari o postali che ne permettano la tracciabilità.

I destinatari dei finanziamenti dovranno rendicontare alla Fondazione MUNUS le spese sostenute coperte con le erogazioni del Fondo.

#### **Art. 6 – Investimento e obiettivi di rendita/mantenimento**

L'amministrazione del patrimonio del Fondo è effettuata dalla Fondazione MUNUS, nell'ambito della gestione generale del proprio patrimonio, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione, tesa alla conservazione del patrimonio del Fondo e tenendo conto delle necessità e dei tempi di erogazione previsti.

#### **Art. 7 - Costi**

Tutte le spese specifiche e dirette alla gestione del Fondo, così come ogni costo sostenuto dalla Fondazione MUNUS per l'accettazione e l'acquisizione di beni donati al Fondo sono imputabili al Fondo stesso.

Il Fondo non dovrà contribuire ai costi generali ed alle spese di gestione della Fondazione MUNUS.

*Art. 8 – Durata e cessazione*

Il Fondo ha durata illimitata.

Il Fondo potrà cessare nel caso di esaurimento delle disponibilità patrimoniali in quanto interamente erogate per il conseguimento delle sue finalità.

Qualora lo scopo del Fondo dovesse esaurirsi (anche per raggiungimento dello scopo dello stesso) o diventare impossibile o di scarsa utilità, la Fondazione MUNUS, possibilmente sulla base delle indicazioni dei Promotori, dovrà individuare un'altra finalità di utilità sociale che sia compatibile con il proprio statuto e che sia il più possibile vicina alle originali finalità del Fondo così come stabilite nell'art. 2 del presente Regolamento, dandone contestuale comunicazione ai Promotori stessi.

*Art. 9 - Pubblicità*

Le informazioni relative alle finalità del Fondo, le sue risorse, le iniziative da esso finanziate saranno rese disponibili sul sito della Fondazione MUNUS e comunicate ai donatori attraverso le modalità di volta in volta stabilite dalla Fondazione stessa, nel rispetto della normativa privacy in vigore.

*Art. 10 - Modifiche e premesse*

Il presente Regolamento potrà essere modificato di comune accordo fra la Fondazione MUNUS e i Promotori che lo hanno sottoscritto.


Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Letto confermato e sottoscritto in Parma, il 13/04/2023

*Giorgio Delsante, Presidente MUNUS Fondazione di Comunità di Parma ONLUS*

  
\_\_\_\_\_

*Carlo Paterlini, Presidente Molino delle Asse OdV*

  
\_\_\_\_\_